



Roma, 28 giugno 2021

Alla Commissione Affari Costituzionali del Senato

Oggetto: emendamenti all'art. 3 del DDL 2272

Articolo 3.

(Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito)

1. All'articolo 52, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il comma 1-bis, è sostituito dal seguente: « 1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali.

La contrattazione collettiva, *a partire dai Contratti 2019/2021*, ~~individua~~ *istituisce* una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. *In sede di prima applicazione verranno previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio*. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, *in funzione dell'esperienza professionale acquisita*, delle capacità culturali e professionali, della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, ~~attraverso l'attribuzione di fasce di merito~~. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedure *selettive comparative* basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, *sulle capacità professionali e sull'esperienza professionale acquisita che costituiscono competenze certificate valide ai fini dell'ammissione alla procedura, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dall'esterno. Il possesso di titoli professionali e di studio previsti per l'accesso all'area, o quelli ulteriori, costituiscono titoli valutabili ai fini delle suddette procedure*, ~~nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti~~. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente. ».

L'emendamento proposto al comma 1 dell'art. 3 prevede innanzitutto la disposizione che l'Area delle elevate professionalità è istituita già a partire dai contratti di lavoro 2019/2021, scaduti da quasi tre anni e su cui è in corso, per quello del comparto delle Funzioni Centrali, il negoziato presso l'Aran. Chiediamo inoltre che venga esplicitamente prevista una fase di prima applicazione che preveda l'inquadramento nella nuova Area, con criteri che verranno definiti in sede contrattuale, del personale già in servizio nelle Amministrazioni.

L'obiettivo da una parte è di evitare che l'Area delle elevate professionalità resti sulla carta e non venga attuata, o che sia solo un contenitore vuoto destinato ad inquadrare in futuro il personale assunto secondo le previsioni ipotizzate per le assunzioni a termine negli altri articoli del DL con riferimento alle elevate professionalità. E' necessario invece da subito dare attuazione alla nuova area per riconoscere tutte quelle professionalità che in questi anni hanno permesso il funzionamento delle amministrazioni senza alcun reale riconoscimento professionale e di carriera.

Per quanto concerne le progressioni interne alle Aree, che restano materia tipicamente contrattuale essendo regolate dai CCNL e finanziate con le risorse del FRD, lamentiamo l'ingerenza normativa sui criteri delle procedure e, comunque chiediamo l'inserimento dell'esperienza professionale acquisito come elemento fondamentale di dette progressioni interne e l'eliminazione delle fasce di merito come elemento distintivo per la verifica della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti che costituisce uno dei criteri di svolgimento delle procedure.

Per le progressioni tra le Aree infine riteniamo necessario che venga chiarita la proceduralizzazione delle procedure in luogo del metodo comparativo, che venga riconosciuta l'accresciuta capacità professionale e che il titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, o quelli superiori, siano titoli valutabili, ma non il requisito per la partecipazione. Riteniamo infatti che dopo circa 20 anni di blocco per legge delle progressioni tra le aree, non possa essere negata la possibilità di carriera a quella parte del personale che negli anni ha acquisito rilevanti competenze tecnico professionali e che sia in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore. Continueremmo a tenere sottoinquadrato una parte del personale che nei fatti già svolge attività ascrivibili a quella dell'area superiore, perpetrando non solo un'ingiustizia, ma aggravando il caos ordinamentale nelle Amministrazioni, in luogo della necessaria riscrittura organica dei profili . delle competenze e dei relativi inquadramenti.

2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità ~~da definiti~~ nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro *e in contrattazione integrativa* nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale *finalità e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziati per tali finalità.*

La modifica proposta prevede che il superamento dei limiti di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 possa essere definito anche in sede di contrattazione integrativa, sempre con riferimento a risorse disponibili a tali finalità e direttamente rinvenibili nei bilanci delle amministrazioni e degli Enti, o già stanziati e non utilizzate, per il limite alla spesa gravante sui FRD (Fondi risorse decentrate). La modifica è a invarianza di costi in quanto dette risorse sono disponibili ma non erogate.

3. All'articolo 28, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: « 1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure ~~comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione~~, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, ~~della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire~~ e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali.

A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.

A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

La modifica richiesta tende a ricondurre nell'ambito delle singole Amministrazioni le procedure "interne", separandole da quelle espletate dalla SNA. Inoltre appare opportuno evitare che dette procedure di fatto si risolvano in sanatorie di chi svolge incarichi spesso conferiti unilateralmente e con criteri non sempre trasparenti, rendendo invece disponibile la procedura a tutte le professionalità interne in possesso dei requisiti e della capacità professionali richieste.

4. All'articolo 28-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi di cui al comma 3 definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri. ».

5. All'articolo 2, comma 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2021 ».

6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. A tal fine la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposte linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole « previo assenso dell'amministrazione di appartenenza » sono soppresse;
- b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni ~~motivatamente~~ ~~infungibili~~, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al **50 per cento** nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di

differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia. »

Le modifiche richieste vanno nella direzione di rendere più esigibile il superamento del nulla osta che nell'attuale formulazione del DL sarebbe di fatto aggirabile dalle Amministrazioni che spesso frappongono ostacoli puramente difensivi e quindi impediscono una possibile ricollocazione di professionalità

~~8. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:~~

~~a) al comma 3, la lettera e ter) è sostituita dalla seguente: « e ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei settori scientifico disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. »;~~

~~b) il comma 3 quater è abrogato.~~

Si chiede il mantenimento della normativa vigente. La previsione inserita nel DL di trasformare il possesso del dottorato di ricerca da titolo valutabile a requisito di ammissione appare sproporzionata rispetto ai livelli di inquadramento previsti e non in linea con il sistema di reclutamento. Nel caso di specie ci troveremmo di fronte ad un requisito richiesto per profili non dirigenziali maggiore di quello previsto per l'accesso alla dirigenza, ledendo le aspettative di tanti laureati

9. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: « , anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività »;

b) al comma 2, al primo periodo, le parole « e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate » sono soppresse e, al terzo periodo, le parole « , nonché le modalità di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di cui al primo periodo, » sono soppresse.

10. All'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole « formazione alla ricerca» sono sostituite dalle seguenti: « dottorato di ricerca»

11 L'art.40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così modificato :

1. La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, *quelle che in applicazione dell'articolo 9 le parti negoziali riserveranno agli ulteriori sistemi di partecipazione sindacale previsti dai Contratti collettivi nazionali*, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Chiediamo di prevedere all'interno dell'art. 3 del DL un comma 11 che riscrive l'art. 40 del D. Lgs 165 superando le incertezze che l'attuale norma provoca in merito ad alcuni istituti che già oggi sono contrattabili "nei limiti previsti dalle norme di legge". Si tratta di una formulazione generica che negli anni è stata applicata in modo disomogenea nei diversi comparti del lavoro pubblico, creando differenziazioni e squilibri. I nuovi e pressanti compiti assegnati alle Pubbliche amministrazioni per l'attuazione del PNRR, la necessità di essere sempre più al passo con i bisogni e le aspettative di cittadini e imprese, comportano un cambio di passo che dia nuovo spazio alla partecipazione e al contributo delle lavoratrici, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, contribuendo a quel rilancio che può avvenire solo mettendo a fattor comune le migliori esperienze e intelligenze che pure sono presenti ad ogni livello nelle amministrazioni. La proposta emendativa mira, pur nella distinzione dei ruoli tra gestione datoriale e sistema di partecipazione, a rimettere la centro del confronto, tramite la piena attuazione dell'art. 9 del D. Lgs 165, questioni decisive per la gestione del rapporto di lavoro, riservando alla parti negoziali i diversi ambiti di definizione del sistema di partecipazione al netto di quelle relative all'organizzazione degli Uffici.

La Segreteria Generale FLP